Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 settembre 1984** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 settembre 1984, n. **591.**

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 settembre 1984

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 20 ottobre 1983, emessi per 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 714443/66-AU-50 in data 8 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1983, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 210, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 20 ottobre 1983, di durata settennale, per l'importo di 600 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura « pagabile all'estero », i fondi in lire italiane occorrenti per il relativo servizio finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 20 ottobre di ogni anno, a partire dal 20 ottobre 1984, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 20 ottobre di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura « pagabile all'estero », la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario in lire italiane al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 11,50% - Emissione 20 ottobre 1983 - Rimborsabili il 20 ottobre 1990 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Non stampigliati », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione — per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso — le somme non utilizzate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero », viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 20 ottobre 1984.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura « pagabile all'estero », la Banca d'Italia curerà a suo carico la trasmissione delle domande e dei titoli che verranno presentati presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983, nonché la consegna dei nuovi certificati.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti la stampigliatura « pagabile all'estero » — allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla banca estera incaricata del servizio finaziario del prestito, scelta ai sensi dell'art. 16 del decreto dell'8 ottobre 1983, attualmente la Banque Générale du Luxembourg S.A., i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario stesso un giorno lavorativo sulla piazza di Lussemburgo precedente il 20 ottobre di ogni anno, a partire dal 1984 — il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia entro l'11 ottobre di ogni anno un importo provvisorio in lire. Tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sarà comunicato al Tesoro entro il 23 settembre di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: « Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 11,50% - Emissione 20 ottobre 1983 - Rimborsabili il 20 ottobre 1990 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Stampigliati ».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

L'ammontare di ECU da trasferire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito verrà accreditato in un apposito conto infruttifero in valuta aperto, ai fini amministrativi e contabili, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto infruttifero in lire italiane di cui al secondo comma.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU scelta dalla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto dell'8 ottobre 1983. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata banca estera.

I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

Art. 8.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite all'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi e il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 2.500 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca estera dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche estere sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati « pagabile all'estero » che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dell'art. 1.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 20 ottobre 1984.

Art. 9.

Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati dalla banca estera di cui all'art. 6 per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto in valuta di cui al quarto comma del precedente art. 6, negoziando contro lire i fondi in valuta non utilizzati e versando il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 10.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto dell'8 ottobre 1983, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà ad apportare sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la stampigliatura « pagabile all'estero », su richiesta degli interessati da avanzare tramite « banca agente ». Peraltro, per le richieste pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° settembre ed il 20 ottobre di ogni anno, la stampigliatura verrà opposta, sul mantello del titolo e sulle relative cedole, indicando come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura il successivo giorno 21 ottobre; di conseguenza non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in scadenza il 20 ottobre dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 11.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati « pagabile all'estero » di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per l'immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12.

I titoli o le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste all'art. 4 del citato decreto dell'8 ottobre 1983.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste.

Art. 13.

Entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dal 1985, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di aprile di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al primo comma.

Art. 14.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 15.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, i conti da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 ed 8 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è, prevedibilmente, di L. 280.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 374

(4803)

DECRETO 19 settembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 28 settembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 197

(4922)

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 198

(4923)

DECRETO 19 settembre 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 28 settembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

DECRETO 19 settembre 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 28 settembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 199

(4924)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 giugno 1984, n. **592.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giovanni Crisostomo, vescovo, confessore e dottore », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 592. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giovanni Crisostomo, vescovo, confessore e dottore », in Milano. La chiesa stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno di mq 5.580 sito in Milano, su cui insiste il complesso parrocchiale costituito dal sacro edificio e dalla casa canonica con annesse opere parrocchiali, descritto nella perizia giurata 29 maggio 1981 del geom. Roberto Mari e valutato in L. 750.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano, disposta dall'opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano, in Milano, con atto pubblico 19 febbraio 1981, n. 40484 di repertorio, a rogito dott. Ermanno Casero, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 265

DECRETO 21 giugno 1984, n. **593.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Sacro Cuore di Gesù », in S. Ferdinando di Puglia.

N. 593. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trani 19 marzo 1982, integrato con altro decreto 1° maggio 1983 e con due dichiarazioni datate 25 maggio 1982 e 1° maggio 1983, relativo all'erezione della parrocchia del « Sacro Cuore di Gesù », in S. Ferdinando di Puglia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 256

DECRETO 10 luglio 1984, n. **594.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Marco evangelista al Campidoglio, in Roma, dal canonicato semplice del capitolo omonimo.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il breve 18 novembre 1981 del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, integrato con due dichiarazioni in data 4 dicembre 1981 e 17 agosto 1983, relativo alla separazione della parrocchia di S. Marco evangelista al Campidoglio, in Roma, dal canonicato semplice del capitolo omonimo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 257

DECRETO 10 luglio 1984, n. **595.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un immobile dal canonicato semplice « Piombino » del capitolo cattedrale di Treviso alla chiesa di San Pietro apostolo, nella stessa città.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Treviso 25 maggio 1981, relativo allo stralcio dal patrimonio del canonicato semplice « Piombino » del capitolo cattedrale di Treviso, in favore della chiesa di San Pietro apostolo, nella stessa città, di un immobile adibito a casa canonica sito in Treviso, descritto nella perizia giurata 8 agosto 1981 del geom. Angelo Favaron e valutato L. 460.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 258

DECRETO 10 luglio 1984, n. **596.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanna Antida Thouret », in Moncalieri.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 6 giugno 1983, integrato con due dichiarazioni in data 1° settembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia « S. Giovanna Antida Thouret », in Moncalieri (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 259

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Staderini S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 16 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Staderini S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 17 febbraio 1984 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastin, con sede e stabilimento in Cologne Bresciano (Milano), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Colli & C., con sede e stabilimento in Certosa di Pavia, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rubinetterie accessori frigoriferi di Triulzi & C., con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I., con sede e stabilimento in Albaredo Arnaboldi (Pavia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Catena, con sede in Milano e stabilimento in Origgio (Varese), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove manifatture, con sede e stabilimento in Vedano Olona (Varese), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Cesario di Cologno, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta T.A.E., con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 19 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica imballaggi, con sede e stabilimento in S. Giuliano Milanese (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagi maglierie, con sede in Milano e stabilimenti di Cilavegna, Mede Lomellina e Palestro (Pavia), Motta Visconti, Rosate e Milano (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candy elettrodomestici, con sede e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalars, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speri, con sede in Milano e stabilimento in Merone (Como), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Index S.r.l., con sede legale in Milano ed uffici e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede e stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria & tubificio di Brescia, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fanini Fain, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Nardelli Giovanni e Carparelli Rosina nonché individuale dei medesimi di Taranto, è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.E.M. di Pomezia (Roma), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.O.Mer., con sede legale e stabilimento in Lavinio-Scalo - Anzio (Roma), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova editrice Avanti S.p.a., con sede in Roma ed unità di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plastotherm S.r.l. di Cassino (Frosinone), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mondial ceramica italiana di Nepi (Viterbo), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società I.F.M. già Stilgamma S.p.a. di Roma, è prolungata al 16 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. HI-G d'Italia, con sede e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 25 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P. Beretta armi Roma, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova editoriale italiana S.p.a. - N.E.I., redazione di Roma, è prolungata al 17 giugno 1984

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelio Merolla, con sede in Napoli e cantieri in Calatafimi (Trapani), Palermo, Gioia Tauro, Rosarno, Careri (Reggio Calabria), Pozzuoli e S. Anastasia (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.L. sarda di Assemini (Cagliari), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Usai Gesuino, in Sestu (Cagliari), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Davis International, con sede legale e stabilimento in Conegliano (Treviso), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhoss, con sede legale in Codroipo (Udine), stabilimento in Carmignano di Brenta (Udine) ed uffici amministrativi in Pordenone, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Galassia, con sede e stabilimento in Isorella (Brescia), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini industria del legno, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famotex di Bomba (Chieti), in liquidazione, è prolungata al 16 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasta Puddu, con sede in Cagliari e stabilimento in Siddi (Cagliari), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idropejo, con sede legale e stabilimento in Cogolo di Pejo (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sacfem di Arezzo, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ing. A. Bonaccorsi di Ferrara, è prolungata al 21 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palita, con sede legale in Milano e stabilimento in San Lazzaro Parmense (Parma), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Al.Va. - Alimentari Valigi di S. Martino in Campo (Perugia), è prolungata al 28 febbraio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimenti in Senigallia e Belvedere Ostrense (Ancona), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bacci Paolino di Cascina (Pisa), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilme di Ortona (Chieti), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Ferrara, è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Ravenna e stabilimento in Forlì, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori Minarelli, con sede legale e stabilimento in Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Lainate, con sede e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Delfi, in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Rotondi, con sede legale in Milano e stabilimento in Novara, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.A. - Società imballaggi pupitres ed affini, con sede e stabilimento in Canelli (Asti), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova tecnodelta, sede di Torino e stabilimento in Tigliole d'Asti (Asti), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecfond di Orbassano (Torino), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Frozen Food S.p.a. di Aprilia (Latina), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Al.Va. - Alimentari Valigi di S. Martino in Campo (Perugia), è prolungata al 30 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palita, con sede legale in Milano e stabilimento in San Lazzaro Parmense (Parma), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ing. A. Bonaccorsi di Ferrara, è prolungata al 20 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idropejo, con sede legale e stabilimento in Cogolo di Pejo (Trento), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasta Puddu, con sede in Cagliari e stabilimento in Siddi (Cagliari), è prolungata al 6 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famotex di Bomba (Chieti), in liquidazione, è prolungata al 13 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini industria del legno, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore ciclo, motociclo ed accessori, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Galassia, con sede e stabilimento in Isorella (Brescia), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore ciclo, motociclo ed accessori, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nomef di Lecce, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasta Puddu, con sede in Cagliari e stabilimento in Siddi (Cagliari), è prolungata al 9 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idropejo, con sede legale e stabilimento in Cogolo di Pejo (Trento), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ing. A. Bonaccorsi di Ferrara, è prolungata al 22 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4830)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica interconsorziale di concimi e prodotti chimici della Campania, con stabilimento in Napoli-Bagnoli che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle: S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., in Ivrea (esclusi stabilimenti di Ivrea e Scarmagno), Olivetti Accessori S.p.a. di Ivrea, OCN - Olivetti controllo numerico S.p.a. di Marcianise (Caserta), ora OCN S.p.a. di Marcianise (Caserta), Olivetti Peripheral Equipment S.p.a. di Ivrea, Olivetti sistemi per l'automazione industriale S.p.a. di Marcianise ora OSAI A-B di Ivrea S.p.a., Elea S.p.a. di Ivrea, Eleprint S.p.a. di Ivrea, Olivetti telecomunicazioni S.p.a. di Ivrea, Motori ed apparecchiature elettriche S.p.a. di Ivrea, Probest S.p.a. di Ivrea ora OCN sistemi S.p.a. di Ivrea (Torino), Tecsinter S.p.a. di Ivrea, Immobiliare Ivrea San Giovanni S.p.a. di Ivrea, Olivetti Sinthesis S.p.a. di Ivrea, Olivetti Tecnost S.p.a. di Ivrea, unità nazionali; che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.T. - Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma e filiali in Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia-Mestre e Verona che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.O.O.C.O. - Società interconsorziale toscana concimi, con stabilimento in Orbetello (Grosseto), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla CIF - Consorzio industria fiammiferi, con sede in Roma e depositi in Scandicci (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti e Roberts Toiletries, con sede e uffici amministrativi in Firenze, e stabilimento in Calenzano (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti e Roberts, in Firenze, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla SO.GE. Color, con sede e stabilimento in Limena (Padova), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim ora Sametom S.p.a., con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 12 marzo 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Himont, con sede in Milano e stabilimento di Terni, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, uffici di Roma e stabilimento di Aprilia (Latina), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica del Friuli, in Torviscosa (Udine), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmenthal, con sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), sede amministrativa e stabilimento in Monza (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e spazio, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano poi BPD Difesa spazio S.p.a., stabilimento di Ceccano ora SNIA BPD S.p.a., stabilimento di Ceccano, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, con stabilimento in Rovereto (Trento), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 15 agosto 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, ora S.p.a. Aticarta, con sede in Roma ed unità produttiva in Roma e Pompei (Napoli), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 13 febbraio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aticarta, già S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, con stabilimento in Rovereto (Trento), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, ora S.p.a. Aticarta, con sede in Roma ed unità produttiva in Roma e Pompei (Napoli), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 13 febbraio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aticarta, già S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, con stabilimento in Rovereto (Trento), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(4831)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

archivistica;

psicologia;

filosofia della politica;

lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di farmacia:

chimica biologica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4928)

Autorizzazione all'Università degli studi della Basilicata ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Potenza 14 giugno 1984, n. 1880 Div. 2ª, l'Università degli studi della Basilicata è stata autorizzata ad acquistare un terreno della superficie complessiva di mq 7171 al prezzo di L. 10.000 al mq da destinare ad esigenze universitarie.

(4910)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali lombardi ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lungavilla

Con decreto ministeriale 10 settembre 1984 la S.p.a. Magazzini generali lombardi è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lungavilla (Pavia).

(4911)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 18 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1909 —	1909 —	1908,60	1909 —	—	1909,12	1909,250	1909 —	1909 —	1909 —
Marco germanico	615,200	615,200	615,75	615,200	—	615,22	615,250	615,200	615,200	615,20
Franco francese	200,420	200,420	200,91	200,420	—	200,50	200,590	200,420	200,420	200,42
Fiorino olandese	545,900	545,900	546,30	545,900	—	547,75	545,600	545,900	545,900	545,90
Franco belga	30,568	30,568	30,61	30,568	—	30,54	30,515	30,568	30,568	30,56
Lira sterlina	2334,900	2334,900	2332,50	2334,900	—	2333,60	2332,300	2334,900	2334,900	2334,90
Lira irlandese	1909,100	1909,100	1910 —	1909,100	—	1908,55	1908 —	1909,100	1909,100	—
Corona danese	170,120	170,120	170,25	170,120	—	170,08	170,050	170,120	170,120	170,12
E.C.U.	1378,400	1378,400	1379,50	1378,400	—	1378,55	1378,700	1378,400	1378,400	1378,40
Dollaro canadese	1449,600	1449,600	1445 —	1449,600	—	1449,30	1449 —	1449,600	1449,600	1449,60
Yen giapponese	7,735	7,735	7,7225	7,735	—	7,73	7,732	7,735	7,735	7,74
Franco svizzero	748,280	748,280	748,50	748,280	—	747,64	747 —	748,280	748,280	748,28
Scellino austriaco	87,555	87,555	87,55	87,555	—	87,55	87,555	87,555	87,555	87,56
Corona norvegese	218,730	218,730	218,40	218,730	—	218,71	218,700	218,730	218,730	218,73
Corona svedese	219,250	219,250	218,70	219,250	—	219,17	219,100	219,250	219,250	219,25
FIM	298,340	298,340	298,80	298,340	—	298,67	299 —	298,340	298,340	—
Escudo portoghese	11,960	11,960	11,93	11,960	—	11,96	11,970	11,960	11,960	11,96
Peseta spagnola	11,035	11,035	11 —	11,035	—	11,03	11,035	11,035	11,035	11 —

Media dei titoli del 18 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	68,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	92,750
» 6 % » » 1971-86	89,750
» 6 % » » 1972-87	87,750
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,125
» 10 % » » 1977-92	97,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,650
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	99,975
» » » » 1-11-1982/84	100,225
» » » » 1-12-1982/84	100,400
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	100,—
» » » » 1- 3-1983/85	100,125
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
» » » » 1- 6-1983/85	100,600
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	101,450
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	101,500
» » » » 1- 8-1982/86	101,325
» » » » 1- 9-1982/86	101,300
» » » » 1-10-1982/86	101,250
» » » » 1-11-1982/86	101,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1983/86	100,125
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	101,200
» » » » 1- 2-1983/87	101,375
» » » » 1- 3-1983/87	101,550
» » » » 1- 4-1983/87	101,450
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,200
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101 —
» » » » 1- 8-1983/88	100,900
» » » » 1- 9-1983/88	101,300
» » » » 1-10-1983/88	101 —
» » » » 1- 1-1984/88	99,800
» » » » 1- 2-1984/88	99,825
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 1-12-1983/90	101,125
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,900
» » » 18 % 1- 1-1985	100,650
» » » 17 % 1- 5-1985	101,050
» » » 17 % 1- 7-1985	101,100
» » » 17 % 1-10-1985	101,350
» » » 16 % 1- 1-1986	101 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,725
» » » » 1983/90 11,50 %	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1909,125
Marco germanico	615,225
Franco francese	200,505
Fiorino olandese	545,750
Franco belga	30,541
Lira sterlina	2333,600
Lira irlandese	1908,550
Corona danese	170,085
E.C.U.	1378,550
Dollaro canadese	1449,300
Yen giapponese	7,733
Franco svizzero	747,640
Scellino austriaco	87,555
Corona norvegese	218,715
Corona svedese	219,175
FIM	298,670
Escudo portoghese	11,965
Peseta spagnola	11,035

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Catania

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

E' richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

a) laurea in astronomia rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) laurea in fisica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) laurea in matematica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al direttore del predetto osservatorio, viale Andra Doria, città universitaria, 95125 Catania, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata.

Per ulteriori informazioni e per lo schema di domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio astrofisico di Catania.

(4915)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico del personale non statale presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso di un diploma di qualifica di operatore chimico rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto per l'industria e l'artigianato.

Saranno ritenuti validi solo i seguenti titoli superiori sempreché rilasciati da istituti d'istruzione statali o legalmente riconosciuti: maturità tecnica industriale specializzazione in chimica industriale e la maturità professionale per tecnico delle industrie chimiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, telefono (02) 510031.

(4917)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 48

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 48, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, da assegnare al servizio di anestesia e rianimazione (ruolo sanitario: profilo professionale: medici);

un posto di assistente medico di medicina generale, da assegnare al nucleo operativo antidroga (area funzionale di medicina - ruolo sanitario);

un posto di psicologo collaboratore, da assegnare al nucleo operativo antidroga (ruolo sanitario: operatore professionale psicologi - posizione funzionale psicologo collaboratore);

un posto di assistente sociale collaboratore, da assegnare al nucleo operativo antidroga (ruolo sanitario: operatore professionale di prima categoria - collaboratore);

un posto di terapista della riabilitazione - ortottista (ruolo sanitario: personale con funzioni di riabilitazione - operatore professionale di prima categoria - collaboratore);

un posto di infermiere professionale, da assegnare al nucleo operativo antidroga (ruolo sanitario: operatore professionale di prima categoria - collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ostiglia (Mantova).

(4937)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI » E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo presso la prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente radiologo;

due posti di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria;

un posto di assistente di immunoematologia presso il servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di assistente tecnico biologo presso il servizio di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(4860)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1984, n. **25.**
Istituzione dell'area attrezzata della collina di Rivoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 30 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione dell'area attrezzata

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita, con la presente legge, l'area attrezzata della collina di Rivoli.

Art. 2.
Confini

I confini dell'area attrezzata della collina di Rivoli, incidente sul comune di Rivoli, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:2000, facente parte integrante della presente legge.

I confini dell'area attrezzata sono delimitati da tabelle portanti la scritta «Regione Piemonte - Area attrezzata della collina di Rivoli», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.
Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei princìpi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione dell'area attrezzata della collina di Rivoli sono:

1) tutelare le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, culturali, ambientali, naturali e architettoniche dell'area attrezzata;

2) mantenere e valorizzare gli aspetti culturali ed architettonici presenti nell'area attrezzata, concorrendo alla manutenzione e alla riqualificazione di entità architettoniche rilevanti, quali lo storico castello di Rivoli, che costituiscono una componente inscindibile con l'insieme paesaggistico nel quale sono inserite;

3) mantenere e valorizzare il patrimonio forestale;

4) promuovere iniziative atte a consentire la fruizione dell'area attrezzata, a fini culturali, didattici e ricreativi.

Art. 4.
Durata della destinazione

La destinazione ad area attrezzata, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
Gestione

Le funzioni di gestione direttiva, di amministrazione e di vigilanza, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono esercitate dall'azienda regionale per i parchi suburbani, istituita con legge regionale 31 agosto 1982, n. 28.

Art. 6.
Personale

Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente art. 5, l'azienda regionale dei parchi suburbani si avvale del personale proprio, previsto dall'art. 11 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, integrato da due dipendenti da inserirsi nel IV livello e da quattro guardiaparco da inserirsi nel V livello funzionale e retributivo del contratto enti locali.

Art. 7.
Norme vincolistiche

Sull'intero territorio dell'area attrezzata della collina di Rivoli, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di salvaguardia dei monumenti, di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria:

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;

f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, se non in funzione delle finalità dell'area attrezzata;

g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.

Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima.

Art. 8.
Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 7 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *f*) e *h*) dell'art. 7 della presente legge comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i princìpi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 9.

Vigilanza

La vigilanza dell'area attrezzata della collina di Rivoli è affidata:

a) al personale di vigilanza dell'azienda regionale dei parchi suburbani;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore, previa convenzione con l'azienda regionale dei parchi suburbani.

Art. 10.

Finanziamenti per le opere di tabellazione

Agli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente art. 2, provvede direttamente l'azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul cap. 7970 del bilancio per l'anno finanziario 1984, e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.

Art. 11.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione dell'area attrezzata della collina di Rivoli provvede direttamente l'azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul capitolo 7970 del bilancio per l'anno finanziario 1984, e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico

Per la redazione del piano naturalistico, di cui al precedente art. 7, si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 7930 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi, a norma del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 13.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 8 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 maggio 1984

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1984, n. 26.

Istituzione della riserva naturale della palude di Casalbeltrame.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 30 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della riserva naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita, con la presente legge, la riserva naturale della palude di Casalbeltrame, integrante il parco naturale delle Lame del Sesia, istituito con legge regionale 23 agosto 1978, n. 55.

Art. 2.

Classificazione

Nella riserva naturale della palude di Casalbeltrame sono individuate:

a) un'area classificata « Riserva naturale speciale » in ragione della presenza di particolari specie avifaunistiche;

b) una fascia di territorio circostante ed adiacente classificata « Riserva naturale orientata ».

L'area di cui alla precedente lettera *a*) è preordinata alla espropriazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, o all'acquisizione od all'affitto.

Il piano naturalistico di cui all'ultimo comma del successivo art. 4 può apportare modifiche ai confini della riserva naturale speciale.

Art. 3.

Confini

I confini della riserva naturale della palude di Casalbeltrame, incidente sui comuni di Casalbeltrame, Biandrate e Casalino, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo:

a) la riserva naturale speciale con linea punteggiata;

b) la riserva naturale orientata con tratto continuo.

I confini della riserva naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta « Regione Piemonte - Riserva naturale della palude di Casalbeltrame ».

Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 4.

Finalità

A completamento dei princìpi di cui all'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, le finalità della riserva naturale speciale della palude di Casalbeltrame sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare la presenza delle specie avifaunistiche presenti o che dovessero in futuro insediarsi garantendo la conoscenza delle stesse attraverso forme controllate di fruizione;

2) conservare le caratteristiche ambientali dei luoghi;

3) salvaguardare le attività agricole nell'area individuata come riserva naturale orientata.

Le modalità di utilizzo e di fruizione sono stabilite dal piano naturalistico, redatto a norma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

Art. 5.

Vincoli e permessi

Sull'intero territorio della riserva naturale della palude di Casalbeltrame, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) esercitare la pesca;

d) accedere, limitatamente al territorio dell'area classificata come riserva naturale speciale, se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza l'autorizzazione del consiglio direttivo. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo;

e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della riserva specificate al precedente art. 4;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della riserva;

l) abbattere alberi se non previa autorizzazione del presidente del consiglio direttivo.

Art. 6.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Per le violazioni ai divieti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 5 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia e pesca.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *h*) del precedente art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *g*) e *i*) del precedente art. 5 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *l*) dell'art. 5 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti di cui al precedente art. 5, lettere *a*), *f*), *g*), *i*) e *l*), comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto dal presidente della giunta regionale.

Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 7.

Gestione

La gestione della riserva naturale della palude di Casalbeltrame è affidata al consiglio direttivo del parco naturale delle Lame del Sesia la cui composizione è così modificata:

a) quattro rappresentanti, di cui uno della minoranza, del comune di Albano Varcellese;

b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei comuni di Casalbeltrame, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia e Villata;

c) un rappresentante del comune di Villarboit;

d) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere dei comitati comprensoriali di Vercelli e di Novara.

Il consiglio direttivo provvede, entro novanta giorni dall'insediamento nella sua nuova composizione, a modificare lo statuto del parco delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit apportando le necessarie variazioni derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

Il nuovo statuto dovrà prevedere la formazione di una giunta esecutiva, da eleggersi da parte del consiglio direttivo in modo che sia garantita la presenza dei comuni di Albano Vercellese, Casalbeltrame, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia e Villata, e dovrà prevedere il presidente ed il vice presidente.

Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo provvede agli oneri derivanti dalla gestione della riserva naturale speciale con lo stanziamento regionale di cui al cap. 7980 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Conseguentemente la denominazione del cap. 7980 del bilancio di previsione per l'anno 1984 è così modificata: «Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale delle Lame del Sesia e della riserva naturale speciale dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della palude di Casalbeltrame».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Personale

Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente art. 7, il consiglio direttivo del parco si avvale del personale proprio, previsto dalla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, così come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, integrato da due guardiaparco da inserirsi nel V livello funzionale e retributivo degli enti locali.

Art. 9.

Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le normative di cui alla legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, relative a:

a) durata della destinazione;

b) personale;

c) controllo;

d) vigilanza;

e) finanziamenti ed entrate.

Il territorio della riserva naturale speciale della palude di Casalbeltrame è oggetto, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, di apposito piano naturalistico.

Art. 10.

Norma transitoria

I membri del consiglio direttivo di nomina del comune di Casalbeltrame, il membro aggiuntivo del comune di Albano Vercellese e il membro di nomina del comune di Villarboit, sostitutivo dei tre rappresentanti previsti dall'art. 5 della legge 20 agosto 1978, n. 55, di cui al secondo comma del precedente art. 7, sono nominati dai rispettivi consigli comunali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 maggio 1984.

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1984, n. 27.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, relativa a: « Norme per la formazione e la approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 30 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, è aggiunto il seguente:

« Art. 13 - *Disposizioni transitorie.* — In via transitoria, fino al 31 dicembre 1985, le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricoli, previste dall'art. 7, a partire dal sesto comma sono così modificate:

Il progetto di piano, elaborato anche sotto la forma o la denominazione di documento di sintesi, secondo la metodologia di base definita dall'ente di sviluppo agricolo ai sensi del precedente art. 4, è inviato al comitato comprensoriale, per il parere di compatibilità con il piano o lo schema di piano socio-economico territoriale del comprensorio e per le eventuali osservazioni di adeguamento allo stesso.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'ultimo progetto di piano zonale il comitato comprensoriale, sentite le organizzazioni agricole, trasmette tutti i progetti di piano, con le eventuali osservazioni, alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi novanta giorni, sentito il parere della commissione consiliare competente, verifica la coerenza con il piano regionale di sviluppo, qualora esistente, con le leggi regionali, statali e le disposizioni comunitarie, vi apporta le eventuali modificazioni e li approva, pubblicandoli per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 maggio 1984

VIGLIONE

(4206)

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1984, n. 28.

Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G. o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già formate o di nuova costituzione.

(*Pubblicata nel suppl. speciale al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 27 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione, in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, individua nella cooperazione un importante strumento di politica attiva del lavoro in grado di concorrere alla creazione di nuove occasioni di occupazione e di favorire processi di mobilità interaziendali.

La Regione, anche in relazione alla particolare gravità della crisi industriale e occupazionale in atto, concorre quindi, nello ambito delle iniziative nazionali in materia, con la collaborazione delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute ed il supporto delle forze sociali, nonché degli enti locali e strumentali, a favorire la formazione, lo sviluppo e il consolidamento delle iniziative cooperative di cui alla presente legge.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:

a) le cooperative, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, che sono formate per almeno il 60 % dei soci, da:

giovani disoccupati di età tra i 18 e 29 anni, e/o

lavoratori che si trovavano in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa, e/o

lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;

b) le cooperative che prevedono, nell'arco di validità del progetto di cui al successivo art. 3, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento lavorativo di disoccupati e/o di lavoratori con le caratteristiche di cui al precedente punto *a*).

Tali cooperative devono inoltre ispirarsi ai principi di mutualità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, essere iscritte nei registri delle prefetture o nello schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo lo obbligo dell'osservanza dell'incompatibilità e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento.

Art. 3.

Progetti di sviluppo

Le cooperative di cui al precedente art. 2, per accedere ai benefici della presente legge, devono presentare un progetto di sviluppo triennale o, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 100 milioni, almeno biennale.

I progetti devono:

indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalità della programmazione regionale così come specificate dalla deliberazione quadro della giunta regionale di cui al successivo art. 6;

indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;

contenere un piano finanziario che, prevedendo un'adeguata capacità di autofinanziamento dell'impresa proponente dimostri l'idoneità della cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicità, assicurando una ragionevole stabilità del bilancio e la remunerazione del lavoro;

contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validità del progetto;

prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30 % con l'apporto diretto dei soci.

Le cooperative di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, qualora richiedano il contributo di avviamento previsto dal successivo art. 4, secondo comma, devono altresì analiticamente indicare le spese previste o anche già sostenute a tale titolo.

Le cooperative di cui al punto *b*) del precedente art. 2, devono altresì presentare un piano occupazionale che indichi quantità, tempi e caratteristiche dei nuovi inserimenti, nonché i profili professionali richiesti per i nuovi occupati.

Nella predisposizione dei progetti di cui al presente articolo, le cooperative indicate nell'art. 2 possono avvalersi dei servizi attivati dalla Regione d'intesa con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con gli enti strumentali regionali, come disposto dall'art. 10 della presente legge.

Art. 4.

Entità dei contributi

Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'art. 3, la Regione può concedere alle cooperative di cui al precedente art. 2 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 40 % della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata del progetto di sviluppo ed alle caratteristiche degli investimenti. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi all'acquisizione di beni immobili, impianti, macchinari ed attrezzature.

La Regione può concedere inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive), da sostenere o anche già sostenute nel primo anno di esercizio, dalle cooperative di nuova costituzione aventi le caratteristiche di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2, un contributo non superiore al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile. Tale contributo non può superare comunque l'importo massimo di lire 50 milioni.

Art. 5.

Contributi per operazioni di leasing

In sostituzione del contributo di cui al precedente art. 4, primo comma, qualora gli investimenti siano realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria con società di leasing appositamente convenzionate con la Regione può essere concesso un contributo fino al 40 % del valore dei beni oggetto del contratto di locazione.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare le convenzioni di cui al comma precedente con le società di leasing per disciplinare le modalità e le procedure di erogazione dei contributi.

Le suddette convenzioni devono anche prevedere che in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la quota di contributo regionale sui canoni non pagati dalla cooperativa sia restituita alla Regione entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto.

Art. 6.

Delibera quadro per l'esame delle domande

La giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, previo parere della competente commissione consiliare, entro il 30 ottobre di ogni anno, assume una deliberazione quadro che fissa, per l'anno successivo, le priorità per l'esame e l'accoglimento delle domande di cui al successivo art. 7, sulla base degli obiettivi indicati dal piano di sviluppo e dei seguenti criteri:

a) stato di crisi occupazionale e produttiva esistente nei diversi settori produttivi e/o nelle diverse aree territoriali regionali;

b) contributo all'assorbimento della disoccupazione in specie giovanile e/o alla ricollocazione produttiva dei lavoratori provenienti da aziende in crisi;

c) rapporto tra risorse finanziarie richieste e sviluppo della occupazione.

Con la stessa deliberazione la giunta regionale determina inoltre le modalità di riparto del fondo di cui all'art. 14 fra le cooperative di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 nonché, per le cooperative di cui all'art. 2, lettera *b)*, le dimensioni minime delle stesse, le caratteristiche e l'entità dell'incremento occupazionale da effettuarsi ai fini dell'ammissione delle relative domande ai benefici della presente legge.

Art. 7.

Modalità e termini per la presentazione e l'esame delle domande

Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, per ottenere i contributi di cui ai precedenti articoli 4 e 5, presentano domanda al presidente della giunta regionale.

Le cooperative di cui all'art. 2, lettera *a)*, devono presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della loro costituzione e, qualora si siano costituite nel primo semestre dell'anno, possono anticipare la presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno stesso; le cooperative di cui all'art. 2, lettera *b)*, presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande devono essere corredate della documentazione fissata nel disciplinare adottato con deliberazione della giunta regionale.

La giunta regionale, accertato che le cooperative richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui alla presente legge e sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, previa informazione alla commissione consiliare competente, delibera l'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri e delle priorità di cui al precedente art. 6.

Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito comitato tecnico.

Il suddetto comitato è composto da persone esperte in economia, finanza aziendale, marketing, organizzazione e tecnologia dell'impresa in numero non superiore a 5 ed è nominato, annualmente, con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di cooperazione.

Alle spese di funzionamento si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

La giunta regionale ed il comitato di cui al comma precedente possono avvalersi altresì ai sensi e secondo le modalità della legge regionale 6 novembre 1978, n. 65, della collaborazione e della consulenza degli enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame e/o, quando richiesta da particolari esigenze tecniche, di esperti scelti, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 8.

Modalità e controlli per l'erogazione dei contributi

La prima rata del contributo per investimenti di cui al primo comma dell'art. 4 e gli eventuali contributi per l'avviamento di cui al secondo comma dell'art. 4, sono erogati secondo modalità stabilite dalla giunta regionale con la deliberazione di concessione.

L'erogazione delle rate successive dei contributi di cui allo art. 4, primo comma, è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno, della attuazione degli investimenti e degli incrementi occupazionali previsti dai progetti di sviluppo per l'anno precedente.

Le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 5 saranno disciplinati dalle convenzioni di cui all'articolo stesso.

Le società cooperative che beneficiano delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 5 precedenti sono tenute, per tutti gli esercizi relativamente ai quali le stesse sono imputate, a non erogare ai soci somme aggiuntive rispetto ai salari normali, né a distribuire utili in ragione del capitale versato e a destinare gli utili stessi ad un fondo di riserva indivisibile come previsto dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Nel periodo di validità dei progetti di sviluppo, la giunta regionale può effettuare ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooperative beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.

Rilevanti modifiche ai progetti di sviluppo approvati devono essere preventivamente autorizzati con deliberazione della giunta regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.

La giunta regionale può disporre inoltre, previo parere della commissione regionale per la cooperazione, la cessazione e/o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle cooperative beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati conformemente alle finalità indicate nei progetti di sviluppo di cui al precedente art. 3 ed alle modalità fissate dalla giunta regionale nella delibera di concessione dei contributi, o risulti comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti.

I contributi per gli investimenti delle cooperative di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, sono concessi per un solo progetto di sviluppo.

Resta però in facoltà di tali cooperative la possibilità di richiedere il finanziamento di un ulteriore progetto di sviluppo ove esse si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b)* dello art. 2.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione, dallo Stato e da altre pubbliche amministrazioni per le medesime iniziative.

Art. 9.

Fondo di garanzia

Al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio e la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni di investimento da parte delle cooperative di cui al precedente art. 2, la regione Piemonte promuove la costituzione di un apposito fondo di garanzia con la partecipazione dell'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.a., di associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o di società finanziarie o consorzi da esse costituite, e degli enti locali che ne facciano richiesta.

Le modalità e le condizioni della partecipazione della Regione saranno determinate su proposta della giunta, con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 10.

Servizi di assistenza

A favore delle cooperative di cui all'art. 2 sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per la predisposizione e la attuazione dei progetti di sviluppo di cui all'art. 3, per l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulting necessari al decollo delle iniziative produttive.

La giunta regionale provvederà a stipulare convenzioni con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con gli enti strumentali regionali e in particolare con la Finpiemonte S.p.a. al fine di definire, con le organizzazioni cooperative stesse e con gli enti strumentali della Regione, le modalità dell'erogazione dei servizi sopra indicati.

Le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute presteranno l'attività di supporto tecnico-gestionale di cui al secondo comma del presente articolo nell'ambito delle funzioni previste dalla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo la giunta regionale promuove altresì le opportune collaborazioni con gli enti locali interessati.

Art. 11.

Relazione consuntiva

La giunta regionale, contestualmente alla presentazione della proposta di deliberazione di cui all'art. 6, presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.

A tal fine la giunta regionale effettua, promuove e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, della commissione regionale per la cooperazione, degli enti locali, degli enti strumentali regionali e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 12.

Norme transitorie per la prima applicazione della legge

Al fine di garantire immediata operatività alla presente legge, per l'anno 1984, le cooperative in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 possono presentare le domande intese ad ottenere i contributi, di cui al precedente art. 4, in alternativa ai termini di cui al primo e secondo comma del precedente art. 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande sono corredate della documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui alla presente legge, nonché dei progetti di sviluppo di cui al precedente art. 3

Le cooperative di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 possono presentare le domande, di cui ai commi precedenti, soltanto qualora si impegnino a realizzare, nel piano occupazionale contenuto nel progetto di sviluppo, un incremento occupazionale pari almeno al 20% del totale dei lavoratori dipendenti delle cooperative e dei soci lavoratori partecipanti alle stesse all'atto della presentazione della domanda. L'incremento occupazionale predetto non può essere comunque inferiore alle 5 unità.

Le cooperative con le caratteristiche di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 che siano state costituite nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge e siano tuttora operanti, possono presentare domanda, corredata della documentazione di cui al precedente secondo comma, per ottenere i contributi di cui all'art. 4, primo comma e nel caso in cui tali cooperative siano state costituite nell'anno precedente all'entrata in vigore della legge, anche per i contributi di cui all'art. 4, secondo comma.

In alternativa al disposto di cui al precedente comma, tali cooperative possono chiedere unicamente i contributi di cui all'art. 4, primo comma, riferendoli agli investimenti compiuti anziché a quelli da compiere. In tal caso, in sostituzione del progetto di sviluppo di cui al precedente art. 3, la cooperativa richiedente deve presentare una relazione analitica che documenti gli investimenti effettuati, l'attività svolta, quella attualmente in corso, nonché l'esistenza di condizioni di stabilità imprenditoriale delle iniziative cooperative stesse.

Le cooperative di cui ai precedenti due commi devono inderogabilmente presentare le domande, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'accoglimento delle domande di cui al presente articolo la giunta regionale dà priorità alle iniziative che interessino le aree e i settori di maggior crisi occupazionale e che contribuiscano maggiormente al reinserimento produttivo di lavoratori disoccupati e/o in CIG e/o all'inserimento di giovani disoccupati.

Art. 13.

Norme finanziarie per i contributi di avviamento

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4, secondo comma, della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 300 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione «Contributi alle cooperative per spese generali di avviamento» e con la dotazione di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa.

La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Norme finanziarie per i contributi di investimento

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, primo comma e 5, a favore delle cooperative di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa complessiva di lire 700 milioni.

All'onere di lire 700 milioni per l'anno finanziario 1984 si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo un apposito capitolo con la denominazione «Finanziamenti e contributi in conto capitale alle cooperative per l'attuazione di progetti di sviluppo» e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 700 milioni.

La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Norme finanziarie per il fondo di garanzia

Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 100 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 e con l'iscrizione nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione «Partecipazione alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito di esercizio delle cooperative» e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni.

La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984, sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Norme finanziarie per i servizi di assistenza

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.a., e agli enti strumentali regionali il rimborso degli oneri sostenuti per quanto previsto dall'art. 10 della presente legge.

Alla determinazione dell'entità delle erogazioni di cui al precedente comma ed al relativo finanziamento si provvederà sulla base delle convenzioni di cui al precedente art. 10, valutata la richiesta presentata da tali enti in relazione all'attività svolta nell'anno precedente, con le leggi di approvazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1985 e seguenti.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 verrà iscritto apposito capitolo con la seguente denominazione: « Somme da corrispondere a Finpiemonte ed enti strumentali regionali per l'assistenza tecnico-gestionale alle cooperative », con la dotazione che verrà stabilita in sede di approvazione del relativo bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 giugno 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1984, n. 29.

Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32: « Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale » - Modifica ed integrazione degli articoli 27, 33, 38.

(*Pubblicata nel suppl. speciale al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 27 giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 27 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è così sostituito:

« E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.

Dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno.

La cattura di un numero superiore di esemplari è consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge.

E' vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.

La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole ».

Art. 2.

L'art. 33 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è così sostituito:

« E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici.

Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.

E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'articolo 32, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione ».

Art. 3.

L'art. 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è così sostituito:

« Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni di cui all'art. 5 si applicano le sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

b) per le violazioni di cui all'art. 9 si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, così come modificata dalla legge 1° marzo 1975, n. 47;

c) per le violazioni di cui all'art. 24 si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568;

d) per le violazioni previste dagli articoli 6, primo comma, 13, 14, 26, 33, si applicano le sanzioni da L. 20.000 a L. 200.000;

e) per le violazioni di cui all'art. 10 si applica la sanzione da L. 50.000 a L. 500.000;

f) per le violazioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 11 si applica la sanzione da L. 25.000 a L. 250.000; le violazioni alle disposizioni degli altri commi dello stesso articolo comportano la sanzione da L. 20.000 a L. 200.000;

g) per la violazione al primo comma dell'art. 15 si applica la sanzione di L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione al secondo comma dello stesso art. 15 comporta la sanzione da L. 5.000 a L. 50.000;

h) per le violazioni alle norme previste dagli articoli 16, 25 e 30 si applicano le sanzioni da L. 100.000 a L. 1.000.000;

i) per la violazione al secondo comma dell'art. 20 si applica la sanzione da L. 10.000 a L. 100.000;

l) le violazioni al primo comma dell'art. 20 sopra citato e agli articoli 27 e 28 comportano la sanzione di L. 10.000 più L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

m) le violazioni all'art. 29 comportano la sanzione di lire 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare catturato;

n) la violazione al disposto dell'art. 22 comporta la sanzione equivalente al doppio del costo del tesserino ».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

Alle infrazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla presente legge, ove più favorevoli, quando il relativo procedimento amministrativo non sia stato definito.

Art. 5.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 giugno 1984

VIGLIONE

(4207)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227